

## **Provvedimento 26 settembre 2012**

**Disciplina dei tentativi di accesso non produttivo e attivazione di servizi previsti dalla tabella delle tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.**

### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, concernente l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, concernente il pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del Territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale;

Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2007, recante disposizioni per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, come modificato dal decreto direttoriale 6 giugno 2008;

Visto l'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la fornitura, da parte dell'Agenzia del Territorio, di dati, documenti e informazioni in formato elaborabile;

Visto l'articolo 6, commi 5-*sexies* e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Considerata l'esigenza di disciplinare le modalità e i tempi di attuazione di quanto previsto dal punto 2.1.6 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Considerata altresì l'esigenza di attivare il servizio di fornitura della trasmissione telematica dell'elenco dei soggetti presenti nelle formalità ipotecarie di un determinato giorno, di cui al punto 6.1 della Tabella delle tasse ipotecarie, nonché del servizio di fornitura in formato elaborabile del predetto elenco dei soggetti e dell'elenco sintetico delle formalità di cui al punto 2.1 della Tabella;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti *internet* tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

DISPONE:

Art. 1

*(Accesso non produttivo)*

1. Ai fini del presente provvedimento, si considera accesso non produttivo ogni tentativo di accesso diretto alla nota o al titolo, effettuato in sede di consultazione telematica su base convenzionale della banca dati ipotecaria, dal quale, a fronte dei dati indicati, non consegue l'individuazione della formalità.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2012, per ogni tentativo di accesso non produttivo sono dovuti gli importi previsti dal numero 2.1.6 della Tabella delle tasse ipotecarie, ridotti nella misura stabilita dall'articolo 6, comma 5-*sexies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 2

*(Attivazione del servizio di fornitura telematica dell'elenco soggetti)*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2012, è attivato il servizio di trasmissione telematica dell'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, di cui al numero 6.1 della Tabella delle tasse ipotecarie.
2. L'elenco di cui al comma 1 contiene l'indicazione dei soggetti e della tipologia di formalità in cui il soggetto compare (trascrizione, iscrizione o annotazione).

Art. 3

*(Attivazione del servizio di fornitura in formato elaborabile dell'elenco sintetico delle formalità e dell'elenco dei soggetti)*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2012, sono rilasciati in formato elaborabile:
  - a) l'elenco sintetico delle formalità di cui al numero 2.1 della Tabella delle tasse ipotecarie, estratto in sede di consultazione telematica della banca dati ipotecaria;
  - b) l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. L'estensione progressiva del servizio di fornitura in formato elaborabile di ulteriori dati, documenti ed informazioni presenti nelle banche dati ipotecaria e catastale sarà effettuata con successivi comunicati pubblicati sul sito *internet* dell'Agenzia.

#### Art. 4

##### *(Modalità di fornitura dei servizi)*

1. I servizi di cui agli articoli 2 e 3 sono erogati, unicamente per via telematica e previo pagamento dei relativi tributi, agli utenti che hanno stipulato la convenzione per l'accesso telematico alla banca dati ipotecaria.

2. L'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2 può essere richiesto, oltre che in formato elaborabile, anche in *pdf*. Per ciascun formato, sono dovuti anticipatamente i tributi previsti dal numero 6.1 della Tabella delle tasse ipotecarie.

3. Fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire ai soggetti interessati la stipula della convenzione di cui al comma 1, gli utenti non convenzionati possono richiedere presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia l'elenco dei soggetti, che viene rilasciato su supporto cartaceo, previo pagamento dei tributi di cui al comma 2.

#### Art. 5

##### *(Specifiche tecniche)*

1. Le specifiche tecniche dei file in formato elaborabile di cui al presente provvedimento saranno rese disponibili sul sito *internet* dell'Agenzia.

#### Art. 6

##### *(Pubblicazione)*

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 26 settembre 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Firmato: Gabriella Alemanno